

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASLCN1, LENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DI FOSSANO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. – ONLUS – DI SALUZZO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO SAN LAZZARO DI SALUZZO – PERIODO 01.01.2026-31.12.2026.

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1) con sede legale in Cuneo (CN), via C. Boggio n.° 12, Codice fiscale 01128930045, rappresentata dal Direttore sostituto del Distretto Nord Ovest Dott.ssa Gloria CHIOZZA, nata a Genova il 12/06/1961, domiciliata ai fini della presente convenzione in Cuneo, Via C. .Boggio n° 12,
- Il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali "Consorzio Monviso Solidale" (di seguito denominato Il Soggetto gestore delle funzioni assistenziali") con sede legale in Fossano, Corso Trento n. 4, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02539930046, rappresentata dal Direttore Generale/Legale Rappresentante Dott. Enrico GIRAUDO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Ente Gestore in Fossano, Corso Trento n. 4

E

L'Ente/Società A.N.F.F.A.S. – Onlus – di Saluzzo con sede Legale in Saluzzo – Via Bodoni n. 13, Codice fiscale 94034460041, legalmente rappresentato dal Presidente Sig. RIBOTTA Elio, per il funzionamento del presidio socio-sanitario "Centro Diurno San Lazzaro" ubicato in Saluzzo (CN), Via Revalanca 22 - Frazione Cervignasco.

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario Centro Diurno San Lazzaro, sulla base dei provvedimenti n° 1304 rilasciato in data 30 giugno 2008 ed emesso dal Direttore Generale e n. 968 rilasciato in data 27 novembre 2009 ed emesso dal Direttore del Distretto di Saluzzo è autorizzato al funzionamento:
 - o per n° 10 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia Centro Diurno (già esistente ante D.G.R. 34/1997) – area funzionale disabili - per soggetti disabili;
- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n° 1248 rilasciato in data 31 dicembre 2009 ed emesso dal Direttore Generale è stato accreditato per n. 10 posti di tipologia sopra specificati;
- Con provvedimento n. 462 rilasciato in data 16 marzo 2017 ed emesso dal Responsabile SS Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali si è preso atto del temporaneo trasferimento dell'attività del Centro Diurno San Lazzaro presso i locali del Centro Assistenziale denominato "Angelo Della Chiesa", sito in frazione Cervignasco di Saluzzo;
- Con Determina Dirigenziale n. 246 dell'8 aprile 2024 la Regione Piemonte ha espresso parere di compatibilità favorevole al trasferimento del Centro Diurno socio terapeutico educativo denominato "San Lazzaro" e con capienza di n. 10 posti autorizzati ed accreditati, dalla sede di Via Pagno n 71 a Saluzzo nell'immobile di Via Revalanca n. 22 – Saluzzo, Frazione Cervignasco;

- L'A.S.L. CN1 intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Consorzio Monviso Solidale" intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'A.S.L. CN1 di Cuneo e l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Consorzio Monviso Solidale" si avvalgono del presidio socio-sanitario "Centro Diurno San Lazzaro" con sede temporanea in Saluzzo – Frazione Cervignasco, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna socio/sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza:

- n° 10 posti per soggetti disabili - Centro Diurno per disabili gravi/gravissimi

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e – se dovuto - regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale

documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale o il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa unica comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo dall'1.01.2026 al 31.12.2026 in:
 - €/die **148,63** (IVA compresa qualora dovuta) per il livello alto (unico incrementato);
2. L'A.S.L. CN1 contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista
 - €/die **104,04** (IVA compresa qualora dovuta) per il livello alto (unico incrementato);

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

o €/die **44,59** (IVA compresa qualora dovuta) per il livello alto (unico incrementato).

4. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione-Territorio, previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa semiresidenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutativa dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 d'anzì richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici invianti.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dalla competente A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta complessiva giornaliera di inserimento sarà a carico rispettivamente dell'ASL inviante e dell'Ente gestore competente per territorio.

10. Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente A.S.L. e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. È fatta salva la facoltà dell'ASL CN1, e nei casi previsti, dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
12. La struttura adotta il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento, ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./P.E.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

in caso di trasferimento da un Centro Diurno ad altro Centro Diurno, la retta complessiva verrà riconosciuta dal giorno del trasferimento alla struttura ricevente; alla struttura di provenienza dell'assistito la retta complessiva verrà riconosciuta sino al giorno precedente il trasferimento;

in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

Centri Diurni

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese: la retta viene corrisposta per intero;

- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese e sino al 15° giorno compreso: riduzione di € 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali di ripartizione della retta complessiva, dal 4° al 15° giorno;
- assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva secondo le percentuali di ripartizione della retta stessa.

In caso di assenza di un assistito per il quale è stato previsto un incremento tariffario per intensità assistenziale maggiore sulla base di specifico progetto approvato dalla competente Commissione di valutazione, che riconosca un differente rapporto operatore/utente, viene considerato dal punto di vista economico l'importo della sola retta determinata secondo i criteri di conteggio delle assenze.

Nel caso in cui l'utente frequenti con orario ridotto un Centro Diurno la retta giornaliera verrà così corrisposta:

- per intero se usufruisce del pasto;
- al 50% se frequenta le ore mattutine o pomeridiane senza la consumazione del pasto.

In caso di decesso o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento.

5. Qualora l'utente inserito in una struttura semiresidenziale necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL CN1 ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera, qualora il numero di ore giornaliere richieste per l'assistenza sia superiore al minutaggio/ore dovute in base al progetto individuale e alla fascia di intensità riconosciuta.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seguenti del c.p.c.
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli Enti che dispongono inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto. A tal fine il gestore del presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'01/01/2026 al 31/12/2026 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in formato digitale per ciascun contraente ed inviato alla Regione Piemonte.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 11 Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL CN1 ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 41, comma 4.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore del Presidio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ASL CN1 e suoi allegati pubblicato dall'ASL CN1 sul proprio sito istituzionale, consultabile all'indirizzo <http://www2.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalipiano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/>.

Art. 12
Protezione dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti (ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali competenti ed il Presidio), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679).

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

Art. 13
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14
Disposizione finale

1. Si dà atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, in caso di emanazione di norme legislative o deliberazioni/determinazioni regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – le parti contraenti si impegnano a modificarlo in base alle nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

PER IL CENTRO DIURNO SAN LAZZARO
Il Presidente ANFFAS
Sig. Elio RIBOTTA
(firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005)

PER L'ASL CN1 DI CUNEO
Il Direttore sostituto del Distretto Nord Ovest
Dott.ssa Gloria CHIOZZA

(firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005)

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
Il Direttore del Consorzio Monviso Solidale
Dott. Enrico GIRAUDO

(firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005)